

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2433

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TUNIS, DELOGU, MANUNZA, MULAS,
FEDERICI, RONCONI e MAFFIOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2003

Disposizioni a favore delle vittime di attentati nei confronti dei
rappresentanti istituzionali e delle forze dell’ordine

ONOREVOLI SENATORI. - Oggi che la lotta contro qualunque forma di terrorismo è diventata baluardo precipuo di ogni società che si definisce civile, non si possono più obliterare tutte le conseguenze di quegli attentati che, troppo spesso, sono compiuti come forme di ritorsione nei confronti di rappresentanti istituzionali e delle forze dell'ordine costringendo questi ultimi direttamente, ed i loro familiari indirettamente, a subire atti di vera violenza che ne compromettono non solo l'incolumità, ma anche la sopravvivenza materiale e morale.

Da ciò si evince che è più che mai urgente ed inderogabile che il nostro Paese, anche sotto l'impulso dell'Unione europea, si doti di un sistema in grado di assicurare un'adeguata tutela a favore delle vittime degli attentati, purtroppo fino ad oggi trascurati ed assistiti soltanto da un frammentario sistema legislativo, che non fornisce giuste e paritetiche garanzie a coloro che offrono il loro operato ed il loro servizio per il bene della collettività.

Tale situazione crea, dunque, inevitabilmente seri problemi sia sotto il profilo dell'ordine pubblico, sia sotto il profilo della sicurezza personale.

Quanto previsto dal presente disegno di legge rappresenta quindi non solo un atto

di solidarietà, ma un riconoscimento dell'operato di coloro che, all'interno delle istituzioni, si prodigano per il bene comune, talvolta rimettendoci anche la propria vita.

Si tratta, dunque, di intervenire urgentemente per sintetizzare norme relative alla tutela dei rappresentanti istituzionali e delle forze dell'ordine, i quali rimangono vittime di attentati, assicurando loro il diritto al risarcimento dei danni mediante un indennizzo erogato dal Ministero dell'interno (articolo 2), previa domanda del soggetto colpito da attentato o dei suoi familiari o dei proprietari del bene danneggiato (articolo 2).

Si prevede altresì la possibilità che gli eredi legittimi del soggetto di cui all'articolo 1 (coniuge e figli) possano essere assunti presso il Ministero dell'interno, al fine di garantire anche ai familiari una vita decorosa ed un adeguato sostentamento che sia frutto di reale solidarietà e non piuttosto di un mero ed occasionale contributo.

Considerata la peculiarità e l'importanza dell'argomento in oggetto, si auspica una rapida approvazione del presente disegno di legge, quale utile strumento per offrire giusto ausilio a coloro i quali rimangono vittime indifese di attentati che hanno lo scopo precipuo di destabilizzare le istituzioni del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono risarciti mediante indennizzo i danni, provocati da attentati a persone e cose, subiti, purché in costanza di esercizio delle funzioni o entro un anno dalla cessazione delle medesime, dai seguenti soggetti:

- a) sindaci, assessori e consiglieri comunali;
- b) dipendenti pubblici aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
- c) dipendenti appartenenti al corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- d) dipendenti statali addetti alla repressione dell'abusivismo edilizio;
- e) dipendenti delle forze dell'ordine.

2. L'indennizzo spetta per tutti gli attentati subiti in relazione all'esercizio delle funzioni ricoperte, sia in Italia che all'estero, dai soggetti di cui al comma 1.

3. L'attentato si presume subito in relazione all'esercizio delle funzioni quando ne siano ignoti il movente o gli autori.

4. L'indennizzo spetta anche ai proprietari delle cose danneggiate e ai familiari conviventi, quando i danni alle cose o alle persone siano conseguenza di attentato rivolto contro i soggetti di cui al comma 1.

5. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle somme erogate, esercita azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

6. L'indennizzo di cui al presente articolo non è cumulabile con altri indennizzi dovuti per lo stesso evento e in particolare con indennizzi dovuti in virtù di legge, di contratto collettivo o di polizza assicurativa. L'indennizzo da parte del Ministero dell'interno peraltro compete per la parte del danno eventualmente non risarcita.

Art. 2.

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 è erogato dal Ministero dell'interno su domanda, anche per i comproprietari e i familiari, del soggetto colpito dall'attentato o dei suoi eredi.

2. La domanda deve contenere gli elementi del fatto, la stima dei danni, la dichiarazione degli eventuali altri indennizzi percepiti o percipiendi e l'autorizzazione ad esercitare la rivalsa contro i responsabili.

3. I comproprietari e i familiari del soggetto colpito dall'attentato sono tenuti a sottoscrivere la domanda di cui al comma 1, assumendosene la responsabilità per le parti che li riguardano.

4. Le dichiarazioni false, o la mancata collaborazione agli accertamenti, comportano la perdita del diritto all'indennizzo.

5. Il Ministero dell'interno può stipulare polizza assicurativa per i danni di cui all'articolo 1. In tal caso il Ministero dell'interno può affidare alla compagnia assicuratrice la gestione degli indennizzi.

6. Qualora la gestione degli indennizzi non sia affidata a compagnia assicuratrice, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, incarica un soggetto, con particolare professionalità nell'accertamento e nella liquidazione dei danni, a svolgere le operazioni di istruttoria delle domande, di accertamento del diritto e della sua quantificazione. Il soggetto incaricato può avvalersi di tutte le facoltà che ha il Ministero dell'interno ed in particolare può richiedere informazioni all'autorità giudiziaria o di polizia e disporre perizie sui danni.

Art. 3.

1. Il Ministero dell'interno procede all'assunzione del coniuge o di uno dei figli dei soggetti indicati all'articolo 1 deceduti a seguito di attentato indennizzabile, mediante

chiamata diretta nominativa. In caso di pluralità di domande relative al medesimo evento, la chiamata avviene a favore del coniuge o qualora il coniuge non sia tra i richiedenti, a favore del figlio maggiore di età.

2. L'assunzione con le modalità del presente articolo è possibile per tutti i posti vacanti nelle qualifiche per cui è richiesta la sola scuola dell'obbligo.

3. L'assunzione avviene su domanda degli aventi titolo, da proporsi nel termine perentorio di due anni dall'attentato.

Art. 4.

1. Gli articoli 1 e 2 trovano applicazione per gli attentati avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. L'articolo 3 è applicabile qualunque sia la data del decesso.

3. Per gli eventi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 3 dell'articolo 3 decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, pari ad un limite massimo di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

